

Publicato il 15/03/2023

**N. 01559/2023 REG.PROV.PRES.**  
**N. 10264/2022 REG.RIC.**  
**N. 16438/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10264 del 2022, proposto da Cooperativa Pescatori "Mare Blu", Cooperativa Pescatori " La Pescatrice", in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Aloisi, Maria Catena Spurio Rasizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica -Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in persona del Direttore generale *pro tempore*, non costituito come tale in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 16438 del 2022, proposto da Cooperativa Pescatori "Mare Blu", Cooperativa Pescatori "La Pescatrice", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Aloisi, Maria Catena Spurio Rasizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica -Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in persona del Direttore generale pro tempore, non costituito come tale in giudizio;

*quanto al ricorso n. 10264 del 2022:*

per la dichiarazione di illegittimità del Decreto Direttoriale del 12 aprile 2022, prot. n. 166920

(All.6), pubblicato sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 23

maggio 2022, nella parte relativa all'attribuzione delle quote individuali alle società ricorrenti e,

conseguentemente, per una corretta e giusta rideterminazione, da parte delle Amministrazioni

resistenti, delle quote individuali di cattura (gambero rosso- *Aristaemorpha foliacea* - ARS

/gambero viola- *Aristeus antennatus* - ARA) per ogni peschereccio delle società ricorrenti per la

campagna 2022 e, ritenuto che la chiesta rideterminazione non potrà più

produrre effetti sostanziali sia per motivi tecnici che cronologici atteso la Campagna 2022 è già in corso di esecuzione e che sarà completata al raggiungimento della TAC assegnata dall'UE, per la condanna del Ministero resistente al risarcimento dei danni quanto al ricorso n. 16438 del 2022: per la dichiarazione di illegittimità del Decreto Direttoriale del 12 aprile 2022, prot. n. 166920 (All.1), pubblicato sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 23 maggio 2022, nella parte relativa all'art. 1, comma 5, e delle Note Ministeriali n. 0336227 del 28.07.2022 (All.2), n. 0472415 del 27.09.2022 (All.3), n. 0481294 del 29.09.2022 (All.4), rese pubbliche in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 04.11.2022 con Regolamento (UE) 2022/2106 della Commissione del 31 ottobre 2022 (All.5), relativa alla dannosa gestione dell'attività di pesca bersaglio degli stock demersali da parte del Ministero e all'esercizio illegittimo di tale attività da parte dei pescherecci autorizzati che hanno determinato ulteriori gravi conseguenze alle quote individuali attribuite alle società ricorrenti, e conseguentemente, per una corretta e giusta riattribuzione e riconoscimento di quanto già concesso nel Decreto Direttoriale n. 166920 del 12 aprile 2022, da parte delle Amministrazioni resistenti, delle quote

individuali di cattura (gambero rosso- *Aristaemorpha foliacea* - ARS /gambero viola- *Aristeus antennatus* - ARA) per ogni peschereccio delle società ricorrenti per la campagna 2022 e, tenuto conto che la chiesta riattribuzione di quanto già riconosciuto non potrà più produrre effetti per la chiusura della campagna di pesca per la corrente annualità, per la condanna del Ministero e dei Controinteressati resistenti al risarcimento dei danni

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Ritenuto che occorre disporre la riunione, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva;

Dato atto che è stata già fissata l'udienza pubblica del 21 giugno 2023 per la trattazione dei ricorsi, in uno ad altro analogo ricorso n.r. 9094/2022;

Ritenuto di autorizzare l'integrazione del contraddittorio - come peraltro richiesto nel ricorso n.r. 16438/2022, e necessario anche nel ricorso n.r. 10264/2022-, e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami di entrambi i ricorsi;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "*compresi quelli per via telematica o fax*"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale del Ministero resistente entro il termine del 31 marzo 2023 di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto dei ricorsi; b) indicazione nominativa di tutti gli armatori proprietari dei pescherecci contemplati nel decreto impugnato, che il Ministero provvederà a fornire essendo in possesso dei suddetti dati;

c) indicazione dello stato attuale del giudizio e del sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10;

- il Ministero, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'ente, per un congruo termine non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi.

P.Q.M.

Dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe e ordina l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2023.

**Il Presidente**  
**Leonardo Spagnoletti**

IL SEGRETARIO